

REGOLE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

DENOMINAZIONE

Art.1 - La società è denominata:

"GAL OLTREPO' PAVESE S.R.L."

Art.2 - OGGETTO

La società ha lo scopo di realizzare e promuovere iniziative nei più ampi settori, con l'intento di valorizzare sotto ogni aspetto ed ogni più opportuna forma le risorse locali, stimolando uno sviluppo durevole ed equilibrato dell'area dell'Oltrepò Pavese mediante l'attuazione del Piano Di Sviluppo Locale (PSL) dell'Oltrepò Pavese denominato "S.T.A.R. OLTREPO' Sviluppo, Territorio, Ambiente, Ruralità", nell'ambito del FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 MISURA 19 "Sostegno allo sviluppo locale Leader".

La Società svolgerà la propria attività in coerenza con gli obiettivi del PSL e del FEASR.

La società ha per oggetto le seguenti attività:

1. Il riconoscimento delle risorse locali e la generazione di nuove economie territoriali, con particolare attenzione alle risorse "bosco" e alla possibilità di sviluppare una nuova filiera agroforestale in Oltrepò, capace di generare valore in campo energetico, turistico, didattico,

alimentare, da attuarsi mediante la pianificazione e la gestione, la formazione degli operatori, lo sviluppo di infrastrutturazione e tecnologie.

2. Lo sviluppo, il completamento e il consolidamento delle filiere produttive locali, prestando forte attenzione al tema dell'innovazione di prodotto e di processo.

3. Lo sviluppo del turismo, inteso come attività relazionale, ricchezza locale e motore di sviluppo e innovazione degli altri settori locali.

4. L'ampliamento dell'offerta dei servizi di welfare, mediante il rafforzamento della coesione sociale e della capacità di resilienza della società.

Gli obiettivi che la società intende raggiungere in conformità del proprio oggetto sociale sono:

- . l'incremento della superficie forestale accessibile e fruibile;

- . l'aumento della produzione locale di energia proveniente dall'utilizzo delle lavorazioni agricole e agroindustriali;

- . la riduzione del rischio di dissesto idrogeologico attraverso una corretta gestione forestale;

- . l'aumento dei posti di lavoro in attività agroforestali;

- . l'incremento della quantità di biomasse prodotte localmente;
- . la nascita di nuove imprese nel settore agroalimentare, con particolare riferimento a start-up di giovani e imprese ad alto impatto sociale;
- . la nascita di nuove imprese, in campo energetico, della gestione ambientale, turistico, dei servizi;
- . l'incremento della superficie agricola destinata a colture innovative;
- . l'incremento degli investimenti in innovazione da parte delle aziende locali;
- . il miglioramento dell'accesso al mercato;
- . la creazione di pacchetti di offerta turistica integrata (tra risorse e patrimoni differenti);
- . l'innalzamento della qualificazione professionale degli operatori in campo turistico;
- . la qualificazione dell'offerta turistica; maggiori e più penetranti iniziative di promozione turistica;
- . la diffusione dell'agricoltura sociale;
- . il rafforzamento di progetti di innovazione che vedano la presenza di più attori del mondo della ricerca e della produzione locale;
- . il rafforzamento dei meccanismi di cooperazione tra gli attori, mediante la moltiplicazione di iniziative di co-creazione;

. la diffusione dell'innovazione e della sperimentazione;

. la creazione di progetti integrati tra le diverse risorse presenti in Oltrepò (patrimoni materiali e immateriali).

La società, operando in coerenza con gli obiettivi dell'Unione Europea, delle leggi statali e regionali e dei piani di sviluppo regionali, provinciali e locali, può inoltre svolgere altre attività strumentali (ovvero le attività a carattere ausiliario rispetto a quella esercitata) o connesse (ovvero le attività accessorie che comunque consentono di sviluppare l'attività esercitata) a quelle principali.

Per lo svolgimento della propria attività, potrà assumere finanziamenti fruttiferi o infruttiferi da propri soci, nei limiti consentiti dalle normative vigenti.

SEDE

Art.3 - La società ha sede in Varzi.

Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune, non costituendo modifica dell'atto costitutivo, sarà di competenza dell'organo amministrativo che ha inoltre facoltà di istituire altrove succursali, agenzie e rappresentanze e di

sopprimerle.

Art.4 - Il domicilio legale dei soci, degli amministratori e dell'organo di controllo, per quanto attiene ai loro rapporti con la Società è quello risultante dal Registro delle Imprese.

La società deve tenere i libri sociali obbligatori previsti dal codice civile.

DURATA

Art. 5 - La durata della società è fissata al 31 dicembre 2025 e potrà essere prorogata; la società potrà essere anche anticipatamente sciolta.

CAPITALE E QUOTE

Art.6 - Il capitale sociale è determinato in Euro 20.000,00 (ventimila/00) costituito da quote.

Il capitale potrà essere aumentato anche con conferimenti in danaro.

Il numero massimo dei soci "enti pubblici" non può essere superiore al 49% e comunque nessun socio può detenere più del 49%.

Detto capitale potrà essere aumentato entro il 30 marzo 2017 per un importo corrispondente alle richieste che i costituenti il partenariato di cui al Reg. CE n. 1303/2013 D.Lvo 31/7/2015 n. 6547, faranno in misura non superiore a quanto previsto nell'atto costitutivo.

La delibera di aumento può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, comprese la prestazione d'opera o servizi a favore della società; in mancanza di diversa indicazione, tuttavia, il conferimento deve essere eseguito in denaro. La polizza di assicurazione o la fidejussione bancaria previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società. Salvo il caso previsto dall'art. 2482 ter cod. civ., l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.

L'assemblea potrà deliberare, alle condizioni di legge, la riduzione del capitale anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali o di azioni o di partecipazioni di altre aziende nelle quali la società avesse compartecipazione.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo

sulla situazione patrimoniale della società e le osservazioni dell'organo di controllo, se nominato.

Art.7 - I soci possono effettuare, a richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti a favore della società, fruttiferi o infruttiferi, con o senza obbligo di rimborso, purché nel rispetto delle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Art. 8 - Le quote sociali sono trasferibili.

Tuttavia, in caso di trasferimento delle quote per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito, sarà riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione a parità di condizioni con eventuali terzi estranei. A tal fine, il socio cedente dovrà comunicare a tutti gli altri soci, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi al domicilio di ciascuno, l'entità della quota che intende cedere, il nome del possibile acquirente, il prezzo e le modalità di pagamento ovvero il valore attribuito dalle parti, in caso di trasferimento a titolo gratuito (ad es. donazione), ovvero in caso di trasferimento a titolo oneroso a fronte di un corrispettivo infungibile (ad es., permuta, conferimento in società, dazione in pagamento,

etc.).

I soci potranno esercitare il diritto di prelazione loro spettante nel termine di trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, anch'essi con lettera raccomandata da inviarsi al domicilio del socio cedente ed all'organo amministrativo presso la sede della società. Nel caso in cui il diritto fosse esercitato da più soci, la quota oggetto della cessione dovrà essere divisa fra loro proporzionalmente alla quota da ciascuno già posseduta. Il contratto si darà per concluso ai sensi dell'art. 1326 del Codice Civile, nel momento in cui chi farà la proposta verrà a conoscenza della accettazione dell'altra parte. In caso di disaccordo sulla valutazione tra il socio che intenda esercitare il diritto di prelazione ed il socio cedente, tale valutazione verrà affidata, ai sensi dell'art. 1349 C.C., 1° comma, ad un esperto giurato nominato dal Tribunale di Pavia su istanza della parte più diligente.

In caso il socio che intenda esercitare il diritto di prelazione a lui spettante accetti la valutazione dell'esperto, il socio cedente potrà decidere di non vendere, e comunque non potrà cedere a terzi estranei alla società.

In caso il socio che intenda esercitare il diritto di prelazione a lui spettante non accetti la valutazione dell'esperto, il socio cedente sarà libero di cedere a terzi ad un valore minimo pari a quello esposto nella valutazione.

Il costo della perizia giurata andrà suddiviso tra il socio potenziale cedente ed il socio potenziale acquirente, anche in caso di non accettazione della stessa.

La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o tacita nel caso di mancata risposta nei termini alla comunicazione della proposta di alienazione, consente al socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto ed alle condizioni indicate nella proposta di alienazione. Il trasferimento della quota dovrà comunque essere formalizzato entro 30 giorni dalla rinuncia o dalla scadenza del termine di cui sopra.

La società non può annotare nei propri libri il trasferimento delle quote se non viene fornita la prova del rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Non spetta diritto di prelazione: nei trasferimenti di quote effettuati dal socio, anche persona giuridica, verso società nelle quali il socio

stesso possieda direttamente il controllo; nei trasferimenti di quote effettuati dal socio, persona giuridica, verso il socio che controlla quest'ultima, anche se persona giuridica; nei trasferimenti a favore di altre società controllanti, controllate, collegate o comunque facenti parte dello stesso gruppo. Analogamente, non spetta diritto di prelazione nel caso in cui il trasferimento avvenga a favore di società fiduciaria o da società fiduciaria al fiduciante.

Art.9 - I versamenti sulle quote saranno richiesti dall'organo amministrativo nei termini e modi che reputerà convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrerà l'interesse annuo al tasso legale tempo per tempo vigente, ferme le disposizioni di legge per la mancata esecuzione dei conferimenti.

TITOLI DI DEBITO

Art.10 - E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 del Codice Civile; i soci deliberano con le maggioranze e le forme previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

RECESSO DEL SOCIO

Art.11 - Il diritto di recesso spetta ai soci in

tutti i casi previsti dalla legge, incluso quanto previsto dall'art.2437, comma 5, e dall'art. 2497 quater del Codice Civile.

Il socio che intende recedere deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata A.R, inviata entro giorni trenta dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel "Libro delle decisioni dei soci" della decisione che lo legittima o - ancora - entro trenta giorni dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che gli ha dato causa. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla società.

Il recesso non può essere esercitato, e se esercitato diviene inefficace se, entro novanta giorni dal ricevimento della raccomandata contenente la dichiarazione del suo esercizio, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se, nello stesso termine, viene deliberato lo scioglimento della società.

La quota del socio recedente gli sarà liquidata sulla base del valore di mercato della stessa al momento della dichiarazione di recesso, determinato con riguardo alla consistenza patrimoniale della

società ed alle sue prospettive reddituali, al valore dei beni materiali ed immateriali dalla stessa posseduti, alla sua posizione nel mercato e ad ogni altra circostanza e condizione che debba essere normalmente tenuta in considerazione ai suddetti fini. In caso di disaccordo, la valutazione della partecipazione, secondo i criteri indicati, sarà fatta ai sensi dell'art. 1349 cod. civ. 1 comma, con relazione giurata da un esperto nominato dal Tribunale su istanza della parte più diligente.

Il rimborso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso alla società.

Le partecipazioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

DECISIONI DEI SOCI

Art. 12 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dalle presenti norme sul funzionamento della società, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la scelta dell'organo amministrativo, la nomina e la revoca degli amministratori;
- c. la nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale e del Revisore;
- d. le modificazioni dello statuto e le determinazioni ai sensi dell'art. 2482 bis cod. civ.;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f. la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g. l'emissione di titoli di debito.

Le Decisioni dei soci possono essere adottate:

- a) con deliberazione assembleare;
- b) mediante consultazione scritta;
- c) sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci.

Le decisioni dei soci, prese in conformità alla legge, all'atto costitutivo ed allo statuto vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Hanno diritto di voto i soci iscritti a libro soci che non siano morosi nell'esecuzione dei conferimenti; il diritto di voto spetta ai soci in misura proporzionale alla loro partecipazione.

Art.13 - L'assemblea viene convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, o da uno o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. E' prevista la possibilità di fissare una seconda convocazione.

L'avviso di convocazione viene spedito con lettera raccomandata A.R. ai soci ed agli altri eventuali aventi diritto almeno otto giorni prima dell'adunanza; l'assemblea può essere convocata anche via fax o E-mail, con eguale preavviso, sempre che il numero di fax o l'indirizzo E-mail risultino dal libro soci e sia conservata prova dell'avvenuta ricezione dell'avviso stesso.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della convocazione, l'elenco della materie da trattare e la data della seconda convocazione, ove prevista.

In ogni caso l'assemblea s'intende regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art.14 - Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea potrà farsi rappresentare per delega scritta da altra persona, nel rispetto dei limiti di legge.

Art.15 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di costoro, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Quando la legge lo richieda o l'assemblea lo nomini, il presidente sarà assistito da un segretario designato dagli intervenuti.

Spetta al presidente constatare la regolare costituzione dell'assemblea, accertare l'identità, la legittimazione dei presenti e la regolarità delle deleghe, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Art.16 - Salvo che non sia richiesta dalla legge o dal presente statuto l'unanimità o una diversa maggioranza, le deliberazioni dell'assemblea sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se assunte con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale, comprese le deliberazioni aventi riguardo i casi previsti dal precedente art. 12 lett. d), e), f) e g).

Art.17 - Le deliberazioni dell'assemblea saranno constatate da processo verbale che verrà firmato dal presidente e dal segretario, se nominato.

Nei casi di legge o quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale sarà redatto da notaio.

Le delibere dell'assemblea devono essere trascritte senza indugio nel "Libro delle decisioni dei soci".

Art.18 - L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi audio e/o audio - video collegati, e ciò alle seguenti condizioni delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea (disponendo degli strumenti e dei mezzi di volta in

volta ritenuti più opportuni) accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi, audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario, se nominato.

Art.19 - Salvi i casi previsti dal precedente art. 12 lett. d), e), f) e g) ed h) o quelli previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, sempre che uno o più amministratori od un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale,

non chiedano che la decisione venga assunta dall'assemblea dei soci.

In caso di consultazione scritta, il soggetto che assume l'iniziativa comunica a tutti gli altri soci ed agli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore ad otto giorni, entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso s'intende negato; al contrario, la decisione si considera perfezionata quando la maggioranza del capitale sociale abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso.

Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consenso espresso per iscritto, ciascun socio presta il proprio consenso, senza che vi sia stata formale interpellanza da parte di soci o amministratori; il consenso viene manifestato da ciascun socio mediante sottoscrizione di un documento dal quale devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. La decisione si perfeziona validamente quando almeno la maggioranza del capitale sociale abbia espresso e comunicato alla società il proprio

consenso su un testo di decisione sostanzialmente identico.

Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza ed il ricevimento, compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società.

Le decisioni devono essere trascritte senza indugio nel "Libro delle decisioni dei soci".

In ogni caso devono essere assicurati a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione ed a tutti gli aventi diritto adeguata informazione

AMMINISTRAZIONE

Art.20 - La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 5 a 11 membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Non possono far parte del Consiglio, coloro che si trovano nelle cause di incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013, in particolare, non possono essere nominati i componenti della Giunta o del Consiglio di un' "area vasta", di una Comunità Montana, di un Comune o altre Ente pubblico, rappresentativo del territorio del GAL.

I componenti il Consiglio di Amministrazione,

dovranno per la maggioranza essere nominati dai soci "privati".

Art. 21 - Gli amministratori possono essere anche non soci, sono rieleggibili e durano in carica per il periodo stabilito dai soci all'atto della nomina o, in mancanza di specifica previsione sul punto, fino a dimissioni o revoca. Non si applica loro il divieto di concorrenza previsto dall'art. 2390 cod. civ., ultimo comma.

Art.22 - Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Art. 23 - Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente ed eventualmente un vice-presidente che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento. Può, eventualmente, nominare un segretario anche estraneo.

Art.24 - Il consiglio si raduna sia presso la sede della società, sia altrove, in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta anche da uno solo dei suoi membri.

Art.25 - La convocazione del consiglio avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori

ed ai componenti dell'organo di controllo, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato.

Art.26 - Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta s'intende respinta.

Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto verbale; lo stesso, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, dovrà essere trascritto nel "Libro delle decisioni degli Amministratori".

Art.27 - Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza e/o audio-videoconferenza, alle

seguenti condizioni di cui si darà atto nei
relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al presidente della riunione (disponendo degli strumenti e dei mezzi di volta in volta ritenuti più opportuni) accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 28 - Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di

partecipare alla decisione e sia assicurata agli aventi diritto adeguata informazione.

Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione, compresi il telefax e la posta elettronica.

Si applicano le regole procedurali disposte dal precedente art.19 del presente statuto, in quanto compatibili. La decisione viene assunta con il consenso o l'adesione della maggioranza degli amministratori in carica.

I documenti sottoscritti devono essere conservati agli atti della società e devono essere trascritti senza indugio nel "Libro delle decisioni degli amministratori".

Ciascun amministratore ha inoltre la facoltà di chiedere che sull'argomento si discuta e si deliberi collegialmente.

POTERI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 29 - L'organo amministrativo, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo che i soci non prevedano particolari limiti in sede di nomina. Ove la

nomina riservi la decisione di taluni atti di amministrazione ai soci, sarà necessaria la preventiva autorizzazione di costoro assunta in qualsiasi forma ai sensi del precedente art. 12.

AMMINISTRATORI DELEGATI

Art. 30 - Il consiglio di amministrazione può delegare proprie funzioni ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni previste per gli amministratori delegati dalle norme in materia di società per azioni.

Potranno essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

Art.31 - La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice- Presidente, all'Amministratore delegato o agli Amministratori Delegati (se nominati) con firma tra loro libera e disgiunta.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti all'atto della

nomina.

CONTROLLO - REVISIONE LEGALE

Art. 32) In materia di organo di controllo e revisione legale dei conti, si rinvia all'art. 2477 del C.C. e alle altre norme di legge applicabili.

All'atto della nomina dell'organo di controllo i soci possono decidere se nominare un collegio sindacale in luogo di un organo monocratico.

Nei casi consentiti dalla legge, e salvo che i soci non dispongano diversamente, l'organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti.

ESERCIZIO

Art.33 - Gli esercizi sociali si chiudono al trentun dicembre di ogni anno.

BILANCIO ED UTILI

Art.34 - Il bilancio è presentato ai soci per l'approvazione nel termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centoottanta giorni da tale data nei limiti ed alle condizioni previste dal 2° comma dell'art. 2364 cod. civ.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, saranno destinati tutti a riserva.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.35 - La società si scioglie nei casi previsti

dalla legge. L'assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

RINVIO ALLA LEGGE

Art. 36 - Per tutto quanto non sia espressamente previsto valgono le disposizioni di legge, tempo per tempo vigenti.